



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 26 del 29.09.2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** con inizio alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello risultano:

| | | | |
|----------------------|----------|------------------|----------|
| SPAGGIARI ALESSANDRO | Presente | SCAPPINI MAURO | Presente |
| ROSSATO LUCA | Presente | FESTA PAOLO | Presente |
| SARAMONDI DALIDA | Presente | BIANCHI RICCARDO | Presente |
| FASOLINI SEBASTIANO | Presente | LOWREY ALAN | Presente |
| MICHELINI ALESSANDRO | Presente | | |
| CORSINI ANDREA | Presente | | |
| GIACOMINI KATIUSCIA | Presente | | |

Totali Presenti: 11

Totali assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, Sig. **Dr.ssa Mattia Manganaro**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro Spaggiari**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 26 del 29.09.2020

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'assessore Rossato illustra l'argomento in oggetto al Consiglio Comunale.

Al dibattito interviene il consigliere Festa. Segue il sig. Lazzarini, direttore Garda Uno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, approvata nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Soiano del Lago non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 predisposto dal soggetto gestore del servizio Garda Uno SpA – con sede a Padenghe sul Garda in via Barbieri n. 20 – acclarato al protocollo dell'Ente n. 4133 in data 22/09/2020, con relazione di accompagnamento ed allegati, il quale espone un costo complessivo di Euro 329.094,00 = comprensivo dei costi relativi alla parte “puntuale” del PEF inerente i conferimenti effettuati presso l'Isola Ecologica durante il corrente anno;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Garda Uno SpA - attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Comune di Soiano attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- c) la relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili e gli allegati;

Richiamata la determinazione n. 43 del 31.07.2020 di affidamento del servizio di attività ed assistenza, supporto e consulenza specialistica per la validazione del PEF Tari 2020 alla ditta CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali di Castel di Casio (BO);

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo svolta da CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali - con sede legale ed amministrativa in Castel di Casio (Bologna) – 40030 – Via Berzantina n. 30/10 - C.F. 02460390376 - P.IVA 00579851205;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23/07/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/08/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato in questa stessa seduta consiliare, come sopra validato, in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Soiano del Lago, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 267,74 / tonnellata e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo (€ 266,92 / tonnellata) è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; la chiusura di mercati; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM;
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con Nota di chiarimento *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus covid-19"*, IFEL - Fondazione Anci aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019"*;

La Nota chiarisce inoltre che, in merito alle agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a seguito emergenza sanitaria causata da COVID-19, per quanto attiene alle modalità di attuazione, esse possono confluire nella deliberazione di determinazione delle tariffe, in quanto sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta.

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che *"...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “*ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19*”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;*

- *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”;*

- *“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;*

Ricordato che l’art. 24/bis “Riduzioni/agevolazioni straordinarie” del vigente Regolamento TARI prevede che *“Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell’ente stesso in base alla potestà regolamentare, così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale”;*

Ritenuto, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID- 19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, di applicare una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nell’allegata deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 - (allegato A) – Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 2, con esclusione delle utenze indicate nella Tabella 3, facoltative;

Rammentato ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall’ufficio tributi in € 5.720,37 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell’esercizio 2020, prevedendo all’istituzione del capitolo della sezione spesa n. 10900010/1 “Agevolazioni Covid-19 Tari utenze non domestiche” al fine di ottemperare all’obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013;

Verificato che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche rispetta quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili, nel Piano Finanziario 2020, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con il criterio applicato per gli anni dal 2013 al 2019, in base alla percentuale del gettito TARI 2020, come segue:

- 69% a carico delle utenze domestiche;
- 31% a carico delle utenze non domestiche;
-

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegato al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 329.094,00=, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020 per un gettito complessivo di euro 318.458,75=, al netto dei costi relativi alla parte puntuale del PEF 2020 ammontanti a €. 10.635,25 che saranno addebitati a consuntivo a ciascun contribuente con separata bollettazione,

Dato atto della suddivisione tariffaria tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

| | |
|---|--------|
| • tasso di inflazione programmata: | 1,7% - |
| • coefficiente recupero della produttività: | 0,1% + |
| • coefficiente QL | 0,00 + |
| • coefficiente PG | 0,00 = |
| Limite massimo di variazione annuale | 1,6% |

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- Totale o prima rata: 30 novembre 2020
- Seconda rata: 30 gennaio 2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla

competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata, con Decreto del Presidente n. 291 del 26/11/2019, dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 34/2020 "decreto rilancio", coordinato con la legge di conversione 17.07.2020, n.77, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11 agosto 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell'organo di revisione, qui allegato, di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti Favorevoli n° 8, Contrari n° 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;

2. di prendere atto del Piano Finanziario 2020, approvato in questa stessa seduta consiliare, validato con esito positivo da CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali - con sede legale ed amministrativa in Castel di Casio (Bologna) – 40030 – Via Berzantina n. 30/10 - C.F. 02460390376 P.IVA 00579851205;

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, nella misura del 5%;

6. di applicare per l'anno 2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche indicate nella deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 - allegato A) – Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 2, con esclusione delle utenze indicate nella Tabella 3, facoltative;

7. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 5.720,37 è garantita mediante lo stanziamento del capitolo di spesa n. 10900010/1 "Agevolazioni Covid-19 Tari utenze non domestiche" del bilancio di previsione 2020 istituito con variazione al bilancio in data odierna;

8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

Totale o prima rata: 30 novembre 2020

Seconda rata: 30 gennaio 2021

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziario tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli unanimi espressi da n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
ALESSANDRO SPAGGIARI

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 07/10/2020

Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno 07/10/2020 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, lì 07/10/2020

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

Esecutiva ai sensi dell'art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soiano del Lago, li 02/11/2020

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO

Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

| | Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO ⁽¹⁾ | Data chiusura ⁽²⁾ | Data riapertura ⁽³⁾ | Rif. normativo |
|----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 45.11 ⁽⁴⁾ | 12.03.2020 | 04.05.2020 ⁽⁵⁾ | d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
| 13 | Negozi abbigliamento | 47.71 | 12.03.2020 | 14.04.2020 ⁽⁶⁾ | d.P.C.M 11.03.2020 |
| 13 | Negozi di libreria | 47.61 | 12.03.2020 | 14.04.2020 | d.P.C.M 10.04.2020 |
| 13 | Negozi di cartoleria | 47.62.20 | 12.03.2020 | 14.04.2020 | d.P.C.M 26.04.2020 |

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

| | Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO ⁽¹⁾ | Data chiusura ⁽²⁾ | Rif. normativo |
|----|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Musei | 91.02 | 08.03.2020 | |
| 1 | Biblioteche | 91.01 | 08.03.2020 | d.P.C.M 08.03.2020 |
| 2 | Cinematografi | 59.14 | 08.03.2020 | d.P.C.M 09.03.2020 |
| 2 | Teatri | 90.04 | 08.03.2020 | d.P.C.M 10.04.2020 |
| 4 | Impianti sportivi | 93.11-93.12-93.13 | 10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾ | d.P.C.M 26.04.2020 |
| 13 | Negozi calzature | 47.72 | 12.03.2020 | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia | 47.78.91 | 12.03.2020 | |
| 13 | Negozi abbigliamento | 47.71 | 12.03.2020 ⁽⁵⁾ | |
| 15 | Negozi particolari quali tende | 47.53.11 | 12.03.2020 | |
| 15 | Negozi particolari quali tessuti | 47.51.10 | 12.03.2020 | d.P.C.M 11.03.2020 |
| 15 | Negozi particolari quali tappeti | 47.53.12 | 12.03.2020 | d.P.C.M 10.04.2020 |
| 15 | Negozi particolari quali cappelli e ombrelli | 47.71.50 | 12.03.2020 | d.P.C.M 26.04.2020 |
| 15 | Negozi particolari quali antiquariato | 47.79.20 | 12.03.2020 | |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾ | 47.82-47.89 ⁽⁷⁾ | 12.03.2020 | |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | 96.02 | 12.03.2020 | |

Allegato A

| | | | |
|----|------------------------|----------|--|
| 30 | Discoteche, night club | 93.29.10 | 08.03.2020 d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
|----|------------------------|----------|--|

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

| Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO ⁽¹⁾ | Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾ | Note | Rif. normativo |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| 1 Scuole | 85 | 08.03.2020 | consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ⁽³⁾ , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie | d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 1 Associazioni | 94 | 23.03.2020 ⁽⁴⁾ | consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94), in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 1 Luoghi di culto | 94.91 | 08.03.2020 | apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone | d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 4 Campeggi | 55.30 | 23.03.2020 | comunque attività tipicamente stagionale | d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 5 Stabilimenti balneari | 93.29.20 | 23.03.2020 | comunque attività tipicamente stagionale | |
| 7 Alberghi con ristorante | 55.1 | | attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato | d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 8 Alberghi senza ristorante | 55.1 | | attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato | |
| 11 (uffici) | K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84 | | consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ⁽⁶⁾ ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 11 (agenzie) | | 23.03.2020 | fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle | |

| Categoria ex DPR 158/99 | Codice ATECO ⁽¹⁾ | Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾ | Note | Rif. normativo |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| 12 (banche, istituti di credito) | K (64) | | attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82 | |
| 12 (studi professionali) | da 69 a 75; 86 | | ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | |
| 13 Negozii altri beni durevoli | | 12.03.2020 | consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | | 23.03.2020 | sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020 | d.P.C.M 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 45 ⁽⁷⁾ | | fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41 | d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | | 23.03.2020 | consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45 | |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | | 23.03.2020 | attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020 | |
| | | | attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020 | |

| Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO ⁽¹⁾ | Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾ | Note | Rif. normativo |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------|
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾ | 56 ⁽⁷⁾ | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | d.P.C.M 11.03.2020 |
| 23 Mense | 56.2 | 12.03.2020 | sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro | d.P.C.M 10.04.2020 |
| 23 Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾ | 56 ⁽⁷⁾ | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | d.P.C.M 26.04.2020 |
| 24 Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾ | 56 ⁽⁷⁾ | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | |
| 27 Fiori e piante | 47.76.10 | 12.03.2020 | attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato I) | |
| 27 Pizza al taglio ⁽⁸⁾ | 56.10.20 ⁽¹⁰⁾ | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | |

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza, dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽²⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

| | Categoria ex DPR 158/99 | Cod. ATECO⁽²⁾ | Note | Rif. normativo |
|----|--|---------------------------------|---|--|
| 3 | Autorimesse | 52.21.50 | consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52) | d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 3 | Magazzini senza alcuna vendita diretta | 52 | per tutte le attività produttive per consentire e-commerce | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 4 | Distributori carburanti | 47.30 | consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 9 | Case di cura | 86.10 | | d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ |
| 9 | Case di riposo | 87.30 | | d.P.C.M. 10.04.2020 |
| 10 | Ospedali | 86.10 | | d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 13 | Negozi ferramenta | 47.52.10 | consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | |
| 13 | Negozi altri beni durevoli | | (5) | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 47.62.10-47.73-47.26 | | |
| 25 | Supermercato | 47.11.20 | | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020 |
| 25 | Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 47.24-47.22-47.29 | | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | | | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie | 47.21-47.23 | | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 47.11.10 | | |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 47.81 | | |

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

| Comune di SOIANO DEL LAGO | | STUDIO K software - www.studiok.it | | UTENZE DOMESTICHE | | | | | | | | | | | | TOTALE | TOTALE |
|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| Famiglie | | Numero nuclei familiari | | Superficie totale abitazioni | | Quote Famiglia | | Superficie media abitazioni | | CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA | | CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE | | TOTALE TARIFFA | TOTALE GETTITO | | |
| n | | m ² | | % | | m ² | | % | | Coeff. | | Coeff. | | Euro/Utenza | Euro | | |
| n | | m ² | | % | | m ² | | % | | Kd | | Kb | | QF+QV | Euro | | |
| Famiglie di 1 componente | | 443 | 48.213,50 | 23,6% | 109 | 0,84 | 40,499 | 0,64 | 26,032 | 0,539929 | 265,8 | 28,14 | 16,88 | 75,64 | 33.510 | | |
| Famiglie di 2 componenti | | 558 | 53.550,00 | 29,7% | 96 | 0,98 | 52,479 | 0,64 | 33,732 | 0,629917 | 892,8 | 28,14 | 45,02 | 105,47 | 58.852 | | |
| Famiglie di 3 componenti | | 616 | 57.545,00 | 32,8% | 93 | 1,08 | 62,149 | 0,64 | 39,947 | 0,694194 | 1.262,8 | 28,14 | 57,68 | 122,53 | 75.478 | | |
| Famiglie di 4 componenti | | 190 | 29.085,00 | 10,1% | 153 | 1,16 | 33,739 | 0,64 | 21,686 | 0,745616 | 418 | 28,14 | 11,761 | 176,04 | 33.447 | | |
| Famiglie di 5 componenti | | 25 | 3.064,00 | 1,3% | 155 | 1,24 | 4,791 | 0,64 | 3,080 | 0,797037 | 81,25 | 28,14 | 2,286 | 91,44 | 5.366 | | |
| Famiglie di 6 o più componenti | | 45 | 13.376,00 | 2,4% | 297 | 1,30 | 17,389 | 0,64 | 11,177 | 0,835604 | 153 | 28,14 | 4,305 | 344,04 | 15.482 | | |
| Abitazioni senza occupanti | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 0,64 | - | 0,000000 | 0 | 28,14 | - | - | - | | |
| Abitazioni senza occupanti | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 0,64 | - | 0,000000 | 0 | 28,14 | - | - | - | | |
| TOTALE (escluso pertinenze) | | 1.877 | 205.633,50 | 100% | 110 | | 211,046 | | 135.654,29 | | 3.074 | 28,14 | 86.480,65 | | 222.134,94 | | |
| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria | | Superficie totale | | Quota attività | | Superficie media locali | | Coeff. | | CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA | | CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE | | TOTALE TARIFFA | TOTALE GETTITO | | |
| n | | m ² | | % | | m ² | | % | | Coeff. | | Coeff. | | Euro/m ² | Euro | | |
| n | | m ² | | % | | m ² | | % | | Kd | | Kb | | QF+QV | Euro | | |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | | 4 | 1.095,00 | 2,9% | 274 | 0,32 | 350 | 2,50 | 876 | 0,80 | 2,60 | 2,847 | 0,27 | 1,07 | 1.167 | | |
| 2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,67 | - | 2,50 | - | 1,67 | 5,51 | - | - | 0,10 | 0,56 | | |
| 3 Stabilimenti balneari | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,38 | - | 2,50 | - | 0,95 | 3,11 | - | - | 0,10 | 1,27 | | |
| 4 Esposizioni, annessi | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,30 | - | 2,50 | - | 0,75 | 2,50 | - | - | 0,10 | 0,26 | | |
| 5 Alberghi con ristorante | | 4 | 4.167,00 | 11,1% | 1.042 | 1,07 | 4,459 | 2,50 | 11,144 | 2,67 | 8,79 | 36,628 | 3,70 | 3,57 | 14,894 | | |
| 6 Alberghi senza ristorante | | 29 | 6.354,75 | 16,9% | 219 | 0,80 | 5,084 | 2,50 | 12,707 | 2,00 | 6,55 | 41,624 | 4,262 | 2,67 | 16,968 | | |
| 7 Case di cura e riposo | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,95 | - | 2,50 | - | 2,37 | 8,82 | - | - | 0,10 | 0,80 | | |
| 8 Uffici, agenzie, studi professionali | | 24 | 1.994,00 | 5,3% | 83 | 1,00 | 1,994 | 2,50 | 4,984 | 2,50 | 8,21 | 16,371 | 1,676 | 3,34 | 6,660 | | |
| 9 Banche ed istituti di credito | | 1 | 251,00 | 0,7% | 251 | 0,55 | 138 | 2,50 | 345 | 1,37 | 4,50 | 1,130 | 1,16 | 1,84 | 461 | | |
| 10 Negozi abbigliamento calzature, libreria, cantolena, ferramenta e altri beni durevoli | | 3 | 1.346,00 | 3,6% | 449 | 0,87 | 1,171 | 2,50 | 2,927 | 2,17 | 7,11 | 9,570 | 0,73 | 2,90 | 3,907 | | |
| 11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurifamiglie | | 1 | 139,00 | 0,4% | 139 | 1,07 | 149 | 2,50 | 372 | 2,67 | 8,80 | 1,223 | 1,25 | 3,58 | 497 | | |
| 12 Attività artigianali tipo botteghe, falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista | | 13 | 3.027,00 | 8,1% | 233 | 0,72 | 2,179 | 2,50 | 5,447 | 1,80 | 5,90 | 17,859 | 0,60 | 2,40 | 2,276 | | |
| 13 Carrozzerie, autolavaggio, addestramento | | 3 | 866,00 | 2,3% | 289 | 0,92 | 797 | 2,50 | 1,991 | 2,30 | 7,55 | 6,538 | 0,77 | 3,07 | 2,661 | | |
| 14 Attività industriali con capannoni di produzione | | 18 | 12.052,00 | 32,1% | 670 | 0,43 | 5,182 | 2,50 | 12,953 | 1,07 | 3,50 | 42,182 | 4,319 | 1,43 | 17,272 | | |
| 15 Attività artigianali di produzione beni specifici | | 10 | 4.512,00 | 12,0% | 451 | 0,55 | 2,482 | 2,50 | 6,203 | 1,37 | 4,50 | 20,304 | 2,079 | 1,84 | 8,281 | | |
| 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | | 3 | 429,00 | 1,1% | 143 | 4,84 | 2,076 | 2,50 | 5,190 | 12,10 | 39,67 | 17,018 | 1,742 | 16,16 | 6,932 | | |
| 17 Bar, caffè, pasticceria | | 5 | 443,00 | 1,2% | 89 | 3,64 | 1,613 | 2,50 | 4,030 | 9,10 | 29,82 | 13,210 | 1,353 | 12,15 | 5,383 | | |
| 18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | | 6 | 881,00 | 2,3% | 147 | 1,76 | 1,551 | 2,50 | 3,876 | 4,40 | 14,43 | 12,713 | 1,302 | 5,88 | 5,177 | | |
| 19 Plurifamiglie alimentari oie miste | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 1,54 | - | 2,50 | - | 3,85 | 12,59 | - | - | 5,14 | - | | |
| 20 Oreficerie, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 6,06 | - | 2,50 | - | 15,15 | 49,72 | - | - | 20,24 | - | | |
| 21 Discoteche, night club | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 1,04 | - | 2,50 | - | 2,60 | 8,56 | - | - | 3,48 | - | | |
| 22 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 23 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 24 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 25 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 26 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 27 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 28 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 29 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 30 - | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | 0,00 | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| 31 Autotrasmissione e ingaggiatori senza alcuna vendita diretta | | 0 | 0,00 | 0,0% | 0 | ad hoc | - | 2,50 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| TOTALE | | 124 | 37.556,75 | 100% | 303 | 29,48 | 29,224 | | 73.044,62 | | 241,74 | 239,217 | 24,492,44 | | 97.557,06 | | |
| TOTALE GENERALE | | 2.001 | 243.190,25 | | 122 | | | | 208.698,91 | | | | 110.973,09 | | 319.672,00 | | |

UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | Numero nuclei famigliari | Superficie totale abitazioni | Quote Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA FISSA MEDIA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | QUOTA VARIABILE per PERSONA | TARIFFA MEDIA |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | n | m ² | % | m ² | Ka | Kb | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/Utenza | Euro/ Persona | Euro/Utenza |
| Famiglie di 1 componente | 443 | 48.213,50 | 23,6% | 108,8 | Nord | 28,136141 | 58,76 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 75,64 |
| Famiglie di 2 componenti | 558 | 53.550,00 | 29,7% | 96,0 | 0,84 | 0,60 | 0,539929 | 60,45 | 45,02 | 22,51 | 105,47 |
| Famiglie di 3 componenti | 616 | 57.545,00 | 32,8% | 93,4 | 0,98 | 1,60 | 0,629917 | 64,85 | 57,68 | 19,23 | 122,53 |
| Famiglie di 4 componenti | 190 | 29.085,00 | 10,1% | 153,1 | 1,08 | 2,05 | 0,694194 | 114,14 | 61,90 | 15,47 | 176,04 |
| Famiglie di 5 componenti | 25 | 3.864,00 | 1,3% | 154,6 | 1,16 | 2,20 | 0,745616 | 123,19 | 91,44 | 18,29 | 214,63 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 45 | 13.376,00 | 2,4% | 297,2 | 1,24 | 3,25 | 0,797037 | 248,38 | 95,66 | 15,94 | 344,04 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 1,30 | 3,40 | 0,835604 | - | - | - | - |
| Abitazioni senza occupanti | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | - | - | - | - |
| Totale (escluso pertinenze) | 1.877 | 205.633,50 | 100% | 109,6 | 0,00 | 0,00 | 0,707049 | Media | Media | 18,05 | - |


Comune di SOIANO DEL LAGO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Numero oggetti categoria | Superficie totale categoria | Kc | | Kd | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Coef | Nord | | | | |
| | n | m ² | Coef | Nord | Coef | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/m ² |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4 | 1.095,00 | min | 0,32 | min | 0,799825 | 0,266203 | 1,066028 |
| 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | - | - | min | 0,67 | min | 1,674633 | 0,564146 | 2,238779 |
| 3 Stabilimenti balneari | - | - | min | 0,38 | min | 0,949792 | 0,318420 | 1,268212 |
| 4 Esposizioni, autosaloni | - | - | min | 0,30 | min | 0,749836 | 0,255964 | 1,005800 |
| 5 Alberghi con ristorante | 4 | 4.167,00 | min | 1,07 | min | 2,674414 | 0,899971 | 3,574385 |
| 6 Alberghi senza ristorante | 29 | 6.354,75 | min | 0,80 | min | 1,999562 | 0,670627 | 2,670189 |
| 7 Case di cura e riposo | - | - | min | 0,95 | min | 2,374480 | 0,800657 | 3,175137 |
| 8 Uffici, agenzie, studi professionali | 24 | 1.994,00 | min | 1,00 | min | 2,499452 | 0,840587 | 3,340040 |
| 9 Banche ed istituti di credito | 1 | 251,00 | min | 0,55 | min | 1,374699 | 0,460736 | 1,835435 |
| 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3 | 1.346,00 | min | 0,87 | min | 2,174524 | 0,727963 | 2,902486 |
| 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1 | 139,00 | min | 1,07 | min | 2,674414 | 0,900995 | 3,575409 |
| 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 13 | 3.027,00 | min | 0,72 | min | 1,799606 | 0,604076 | 2,403682 |
| 14 Attività industriali con capannoni di produzione | 3 | 866,00 | min | 0,92 | min | 2,299496 | 0,773013 | 3,072509 |
| 15 Attività artigianali di produzione beni specifici | 18 | 12.052,00 | min | 0,43 | min | 1,074764 | 0,358350 | 1,433115 |
| 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 10 | 4.512,00 | min | 0,55 | min | 1,374699 | 0,460736 | 1,835435 |
| 17 Bar, caffè, pasticceria | 3 | 429,00 | min | 4,84 | min | 12,097349 | 4,061644 | 16,158993 |
| 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5 | 443,00 | min | 3,64 | min | 9,098006 | 3,053144 | 12,151151 |
| 19 Plurilicenze alimentari e/o miste | 6 | 881,00 | min | 1,76 | min | 4,399036 | 1,477427 | 5,876463 |
| 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | - | - | min | 1,54 | min | 3,849157 | 1,289037 | 5,138194 |
| 21 Discoteche, night club | - | - | min | 6,06 | min | 15,146681 | 5,090621 | 20,237302 |
| 22 - | - | - | min | 1,04 | min | 2,599430 | 0,876422 | 3,475853 |
| 23 - | - | - | min | 0,00 | min | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 24 - | - | - | max | 0,00 | min | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 28 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 29 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 30 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 31 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | - | - | ad-hoc | 0,00 | ad-hoc | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 124 | 37.556,75 | | | | | | |

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2020



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all' art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).